

COMUNE DI BARETE PROV. L'AQUILA

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 26/07/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 34 COMMA 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 179/2012 PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AL CO.GE.SA. SPA

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. GATTUSO LEONARDO	X	
2. SCIARRA ANDREA	X	
3. CERVELLI ALFREDO	X	
4. CAPANNA FEDERICO	X	
5. SANTUCCI SETTIMIO	X	
6. FIORAVANTI GREGORIO	X	
7. VALENTE PRISCILLA	X	
8. FERRANTE MAURIZIO	X	
9. GREGORI CLAUDIO	X	
10. CURTACI RAFFAELLA	X	
11. CHIARAVALLE GIUSEPPE	X	

Assegnati n. 11 Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148) I Sig.ri
Consiglieri: ===
!in carica n. 11

Presenti n:11 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Leonardo Gattuso** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Marina ACCILI**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n.267/2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i comma 1 e 2, art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 i quali prevedono che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

ATTESO che , con particolare riferimento agli artt. 5,7,11 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016:

- il D. Lgs. N. 175/2016, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015, n. 124, recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica.
- lo stesso D. Lgs. 175/2016, ha consolidato ed ulteriormente dettagliato gli adempimenti per la partecipazione a società da parte di amministrazioni pubbliche, prevedendo che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e dando conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO CHE:

- la Società Cogesa S.p.A., con sede in Sulmona, Via Vicenne s.n.c., è costituita con capitale totalmente pubblico, come si evince nello statuto sociale approvato dall'assemblea sociale il 07/12/2016 ed integrato, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore e soprarichiamata, dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2016.
- la Società Cogesa S.p.A. ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana;

- le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali.
- la Cogesa S.p.A. assicura:
 - a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato);
 - b) il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta attraverso la sottoscrizione da parte dei soci di apposito patto parasociale ai sensi dell'art. 30 TUEL;
 - c) la previsione statutaria che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

EVIDENZIATO in particolare che Cogesa S.p.A.:

- ha un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico il quale, unitamente agli organi di controllo della società, ha l'obbligo di possedere e possiede ogni requisito di onorabilità, professionalità e autonomia come esplicitamente previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 e dal D.L. n. 95/2012;
- procede al reclutamento di personale avendo stabilito con proprio regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016, nel testo in vigore;

CHE i soci di Cogesa S.p.A., nel confermare la natura della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, hanno inteso realizzare un controllo congiunto sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo, mediante sottoscrizione di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. senza tuttavia alcun aggravio di costi derivante dal funzionamento degli stessi;

VERIFICATO che Cogesa S.p.A.:

- risulta essere impianto di piano nella pianificazione regionale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- ha una impiantistica ed attrezzature di avanguardia composte da un impianto di Trattamento meccanico e biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato per una potenzialità di 47.736 tonnellate/anno, una piattaforma di tipo "A" (PTA) per il
- recupero e la valorizzazione dei rifiuti differenziati con potenzialità di circa 20.000 tonnellate/anno;
- detiene una discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva di 330.000 mc;
- dispone di stazioni ecologiche, centri di raccolta intercomunali e centri di trasbordo;
- per quanto riguarda la frazione organica, non essendo dotata di impianti di proprietà, ha comunque in essere contratti con gli impianti di compostaggio previsti dalla pianificazione regionale, presidiati e dislocati nelle aree territoriali omogenee individuate e servite dalla società che favoriscono un sistema di trasporti idoneo sia per la raccolta dei rifiuti urbani che per la movimentazione degli stessi, in modo da ottimizzare i servizi resi ai cittadini e

ridurre ulteriormente i costi e le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, come previsto anche dai principi di derivazione comunitaria;

- detti impianti favoriscono la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani provenienti da circa cinquanta Comuni già soci;

RITENUTO pertanto l'acquisto di una partecipazione azionaria nella Società strategico rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito di un percorso di sviluppo ecosostenibile già intrapreso sin dal 2008 con l'adozione del sistema di raccolta porta a porta attualmente in essere;

RILEVATO altresì che la Società:

- con l'ingresso di nuovi soci, ottimizza le risorse umani e strumentali a propria disposizione nell'ottica continua della riduzione dei costi e dell'efficientamento del servizio;
- ha acquisito e maturato ad oggi esperienza, professionalità e organizzazione tale da assicurare servizi efficienti ed efficaci a costi competitivi ;
- in quanto società totalmente pubblica fruisce di finanziamenti e contributi pubblici per investimenti;

CONSIDERATO che:

- i servizi del ciclo integrato dei rifiuti sono servizi di interesse generale, ex art. 2 del D Lgs. 175/2016 e rientrano tra quelli individuati dall'art. 4 del medesimo decreto;
- sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di Cogesa S.p.A. avverso tale disciplina;

CONSIDERATO:

- Che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per il perseguimento di proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ovvero possono affidare servizi a società *in house* che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 4 art. 4 del D. Lgs 175/2016, le quali operano, salvo quanto previsto nell'art. 16, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che, ai sensi dell'art. 5 evidenziano le ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria.
- Che i servizi del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere tra i servizi essenziali e non possono essere interrotti per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità di vita delle comunità locali. L'affidamento da parte di questo ente alla società Cogesa S.p.A., oltre a consolidare una realtà pubblica che garantisce solidità economica ed occupazionale, assicura un servizio pubblico di gestione dei rifiuti completo e continuo nonché, aspetto di assoluto rilievo, il controllo diretto da parte dell'Amministrazione dell'intero percorso dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto al trattamento e avvio a recupero o smaltimento. Sul piano della convenienza economica assicura all'ente ed ai cittadini vantaggi, con la ricerca di continue economie dovute alla organizzazione e specializzazione della società cui conseguono costi decisamente competitivi

- Che ad oggi il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento per lo smaltimento e per il recupero, smaltimento) per i Comuni già soci, che hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa in vigore, risulta essere tra i più bassi nella Regione Abruzzo.
- Che l'affidamento *in house* alla società Cogesa produrrebbe ulteriori benefici soprattutto perché consentirebbe di ridurre la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata a più operatori, garantendo il controllo dell'intera filiera, e nel contempo contribuirebbe alla organizzazione del servizio per aree omogenee che comprendono più comuni e territori attigui con similari caratteristiche e difficoltà per quanto alla fattispecie e quindi a razionalizzare e rendere meno costoso il sistema di raccolta e trasporti fruendo, tra l'altro di stazioni ecologiche/centri di raccolta al servizio degli stessi enti componenti l'area omogenea di riferimento.
- Che la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Che sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di Cogesa S.p.A. avverso tale disciplina;
- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 5 ha previsto che :

"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrono le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto".
- Che il comma 1 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale : “1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”.

- Che con delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017 sono state approvate le linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, come aggiornato al D. Lgs n. 56/2017 con deliberazione del consiglio n. 951 del 20.09.2017, e dato atto che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15 gennaio c.a.;
- Che il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”
- Che, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti(come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.
- Che l'intervento finanziario previsto e connesso risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. (come meglio dettagliato nell'allegata relazione ex art.34 D.L. 179/2012 All. 1)

DATO ATTO CHE:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2019 questo Ente deliberava l'acquisto dal comune di Prezza di una quota azionaria della società Cogesa S.p.A. di Sulmona;
- Con atto del 23.07.2019 Rep n. 292, in corso di registrazione, questo Ente stipulava con il Comune di Prezza contratto di acquisto della quota suddetta ;

CHE con la citata delibera n. 20 del 31.05.2019 veniva approvato:

1. lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. lo schema dell'atto integrativo di adesione alla Convenzione di cui al precedente comma e si autorizzava il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dello stesso, una volta acquisita la qualità di Socio.

VISTI

Gli allegati elaborati:

- A. Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. Lgs 179/2012 (allegato 1).
- B. Preventivo di servizio (All. 2)
- C. Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti redatto in conformità con le prescrizioni del D. Lgs 152/2006 (All. 3)

VISTI:

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. 1., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:
 - o All. A1: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.A.
 - o All. A2: Relazione redatta dal Comune di Baretenella quale si da' opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi "in house" a Cogesa S.p.A. di Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta;
- Il preventivo di servizio e lo schema di contratto di affidamento del servizio allegati alla presente (All. 2 e All. 3) redatti in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

PRESO ATTO che i principi posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto del preventivo sopracitato sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute;

CONSIDERATO che il Comune di Bussi sul Tirino con iscrizione protocollo n. 1399 del 29.11.2018 ha depositato la domanda per l'iscrizione, da parte dell'ente suddetto e quindi per tutti i soci del COGESA spa ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016 e successive mm. e ii all'elenco delle stazioni appaltanti che affidano il servizio di gestione integrata dei rifiuti nelle modalità in house;

CHE nelle more del perfezionamento della domanda predetta il Comune può affidare il servizio di cui sopra in house, inserendo nel deliberato le condizioni risolutive espresse per il perdurare della procedura istruttoria contemplando una condizione risolutiva espressa in caso di eventuale futuro diniego dell'iscrizione;

DATO ATTO CHE

- sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità "in house" in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria
- che la società Cogesa S.p.A., stante l'attuale articolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è in grado di assicurare la continuità e la efficienza del servizio stesso, essendo dotata della necessaria organizzazione aziendale, nonché di esperienza e know-how;

- il Responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione ai sensi degli artt. 4 e successivi della L.241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile dell'area Tecnica.

CONSIDERATO che in data 31.05.2018 si è costituita formalmente l'AGIR e pertanto ai sensi dell'art. 17, commi 13 e 14 della L.R. n. 36/2012 a far data dal 01.12.2018 non è più possibile l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 143/3 del 31.12.2018 il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato la legge di stabilità regionale 2019 che, tra l'altro, all'art. 16, comma 7, (proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) proroga di sei mesi (fino al 31.05.2019) il termine di cui all'art. 17 commi 13 e 14 della L.R. 36/2012;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

VISTI:

- l'art. 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95;
- l'art. 198 del D. Leg.vo n. 152/2006
- l'art. 17 comma 1 , 13, della L.R. n. 36/2012 ;
- l'art. 34 , comma 23, del D.L. 179/2012;

PRECISATO che ai fini dell'effettivo affidamento del servizio il Comune è tenuto oltre che ad approvare a pubblicare sul sito istituzionale la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.Lgs 179/2012 inviandone inoltre copia all'Osservatorio dei Servizi pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

VISTI i pareri favorevoli di competenza degli uffici espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il risultato della votazione espressa a termini di legge con voti favorevoli n. 11 astenuti n. == contrari n. ==;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di dare che con delibera del C.C. n. 20 del 31.05.2019 si è approvata l'adesione alla società Cogesa S.p.A. con sede in Sulmona Via Vicenne, loc. Noce Mattei s.n. costituita in base allo statuto sociale mediante l'acquisto dal Comune di Prezza (AQ) di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 e del valore di scambio di € 1.307,30 come da relativo contratto stipulato in data 23.07.2019 Rep n. 292, in corso di registrazione;
3. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Barete*", All. 4, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata.
4. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il servizio integrato dei rifiuti "*in house*" per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi (All. 2, All. 3) per una durata di anni dieci, dalla data di sottoscrizione della Convenzione di servizio, acquisita

la qualità di socio, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.

5. Di approvare il preventivo di servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti (All. 2) il quale prevede un costo annuo per il servizio integrato dei rifiuti pari ad euro 99.909,75/anno oltre IVA di legge e lo Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (All. 3), delegando gli uffici preposti alle eventuali definizioni di integrazioni o precisazioni non sostanziali;
6. Di dare atto che il suddetto affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva del verificarsi della mancata iscrizione, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs n. 50/2016 e successive mm. e ii. all'elenco delle stazioni appaltanti che affidano il servizio di gestione integrata dei rifiuti nella modalità in house;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
8. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Barete e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – *"Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati," all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;*
9. Trasmettere, per fini conoscitivi, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3, 4 dell'art.5 D. Lgs n. 175/2016;
10. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a cogesaspa.sulmona@legalmail.it;
11. Di dichiarare con votazione separata avente il medesimo esito la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

DI identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n.241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.TO Leonardo GATTUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.TO Dr.ssa Marina ACCILI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- _ E' stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **01/08/2019** per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Leg.vo n. 267/ 18.08.2000);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____ in data, _____ ;
in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Dalla Residenza, Comunale, li 01/08/2019

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to ACCILI Dr.ssa Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____;
 - Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);
 - essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____, (art. 133, comma 2, D.Leg.vo n. 267/2000);
- senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

- avendo l'organo di controllo, con lettera n. _____, in data _____, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo n. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COM.LE
ACCILI Dr.ssa Marina